

STATUTO

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 160/1995 e s.m.i. Testo Coordinato

ART. 20 IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta la Provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della Provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altro organi della Provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1. lett. h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
2. Sono di competenza del Presidente le nomine e le designazioni in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, delegazioni trattanti, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla legge al Consiglio Provinciale.
3. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla nomina della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso dei requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, e di esperienza curricolare confacente all'incarico da ricoprire.
4. Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati o i designati assumano la relativa funzione, e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.
5. Al Presidente compete altresì:
 - a) Promuovere e sottoscrivere gli accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche o per altri fini della Provincia;
 - b) Nominare i componenti del nucleo di valutazione;
 - c) Nominare i legali in tema di azioni e resistenze in giudizio;
 - d) Indire i referendum e stabilire la data per le consultazioni popolari;
 - e) Delegare al Segretario ed ai Dirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera di attribuzioni.
6. Al Presidente compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni non attribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi regionali vigenti, agli altri organi dell'Ente.
7. Ogni 6 mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.
8. Il consiglio provinciale entro 10 giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
9. Si applicano al presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, nonché della legge regionale n. 32/94.
10. Il presidente per espletamento delle attività connesse con le materie di competenza della Provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione con le modalità previste dalla normativa vigente.